



**COMUNE DI OSNAGO**

**PROVINCIA DI LECCO**

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 95299.1 - Fax 039 9529926  
Codice Fiscale 00556800134

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI STRUTTURE COMUNALI**

*Approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 14.11.2003  
Modificato con deliberazione consiliare n.19 del 21.3.2005*



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 95299.1 - Fax 039 9529926  
Codice Fiscale 00556800134

## Regolamento per la concessione in uso di Strutture Comunali

Approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 14.11.2003  
Modificato con deliberazione C.C. n. 19 del 21.3.2005

### Sommario

#### ***Parte I - Norme generali***

- Art. 1 - Tipologia delle strutture in uso
- Art. 2 - Fruitore della concessione
- Art. 3 - Responsabilità e revoca della concessione

#### ***Parte II - Concessioni per uso occasionale***

- Art. 4 - Definizione
- Art. 5 - Presentazione delle domande
- Art. 6 - Autorizzazioni all'utilizzo
- Art. 7 - Modalità di utilizzo e cauzione
- Art. 8 - Tariffe

#### ***Parte III - Concessioni per uso duraturo***

- Art. 9 - Definizione
- Art.10 - Convenzioni
- Art.11 - Presentazione delle domande
- Art.12 – Approvazione convenzioni
- Art.13 - Modalità di utilizzo e cauzione
- Art.14 - Tariffe



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 95299.1 - Fax 039 9529926  
Codice Fiscale 00556800134

## **Parte I** **NORME GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Tipologia delle strutture concesse in uso**

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso delle seguenti strutture:
  - a) Locale al piano terra della palazzina sede della biblioteca comunale;
  - b) Locali per riunioni siti al piano terra di Via Cavour;
  - c) Palestra di Via Matteotti (ed eventualmente relativi spogliatoi);
  - d) Campetto di calcio di Via Matteotti (ed eventualmente relativi spogliatoi);
  - e) Spazio Opera "F. De Andrè" Via Matteotti;
  - f) Parco "Matteotti";
  - g) Campo di calcio di Via Gorizia;
  - h) Campetto di pallavolo/pallacanestro in Via Donizetti;
  - i) Pista di pattinaggio di Via Edison;
  - j) Ambulatorio comunale di Piazza Dante;
  - k) Sala civica "Sandro Pertini" presso centro socio-culturale Viale Rimembranze (Primo piano);
  - l) Sala piano terra presso centro socio-culturale Viale Rimembranze;
  - m) Campi da tennis Via Matteotti;
  - n) Sala riunione piano terra in Piazza Dante.
  
2. La concessione in uso degli spazi di cui ai punti c) e d) potrà avvenire esclusivamente in orario in cui dette strutture non vengono utilizzate per attività scolastiche.
  
3. Le modalità di utilizzo della palestra comunale di Via Matteotti e del campo sportivo di Via Gorizia sono disciplinate dagli appositi regolamenti approvati con deliberazione C.C. n. 45 del 21.5.1992 e C.C. n. 57 del 5.4.1989.
  
4. L'utilizzo dei campi da tennis di Via Matteotti è subordinato a semplice prenotazione (anche telefonica) presso il soggetto incaricato, che è tenuto a regolare la priorità di utilizzo in base all'ordine di arrivo delle richieste.

### **Art. 2**

#### **Fruitori della concessione**

1. Potranno fruire della concessione in uso delle strutture comunali di cui all'art. 1 comma 1: Scuole, Associazioni, Oratori, Circoli, Società, singoli e gruppi di cittadini, per attività di carattere sportivo, culturale, ricreativo, filantropico, aggregativo, assistenziale e di rilevanza sociale.
  
2. Per il rilascio della concessione la priorità viene assegnata in base all'ordine di presentazione delle richieste al protocollo del Comune.
  
3. La priorità nell'utilizzo della palestra comunale di Via Matteotti è data secondo il Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 21.5.1992.

### **Art. 3**

#### **Responsabilità e revoca della concessione**

1. Il Comune è sollevato dal Concessionario da ogni responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persone o cose, intendendo la concessione stessa rilasciata a rischio e pericolo del concessionario.



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 95299.1 - Fax 039 9529926  
Codice Fiscale 00556800134

2. Nel caso di utilizzo delle strutture per attività espositive, il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza di assicurazione a tutela delle opere o beni prodotti, salvo espressa dichiarazione del concessionario che le opere o beni esposti siano privi di significativo valore economico, fermo restando che il comune è in ogni caso esonerato da ogni responsabilità. Nel caso di utilizzo delle strutture per iniziative ricreative (feste, ecc.) il concessionario dovrà attenersi alle norme del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e al pagamento dei diritti di autore ove necessario. In ogni caso il concessionario dovrà provvedere all'acquisizione di eventuali licenze o autorizzazioni qualora le stesse siano indispensabili per la realizzazione delle iniziative. L'allestimento delle predette esposizioni e il ripristino dei locali è a totale carico del concessionario.

3. La gestione delle strutture concesse è a totale carico del concedente, senza obbligo di presenza o di prestazioni di assistenza da parte di personale comunale.

4. Il Comune, può revocare la concessione, senza che il concessionario nulla abbia da pretendere a nessun titolo, - a seguito di almeno due richiami scritti, rimasti inevasi - per gravi inadempienze del concessionario alle norme regolamentari o nell'utilizzo delle strutture. Contro tali richiami il concessionario ha facoltà di controdedurre entro il termine di gg.15 dal ricevimento degli stessi a mezzo lettera raccomandata. Il concessionario può recedere dalla concessione, previa comunicazione scritta dariceversi almeno 3 gg. prima della data fissata, ai sensi dell'art.1373 cod.civ. In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di sospendere la concessione, qualora per esigenze pubbliche inderogabili, la stessa abbia necessità della struttura, dandone tempestiva comunicazione e senza che il concessionario abbia nulla a che pretendere, salvo il rimborso della tariffa per l'uso della struttura.

## **Parte II**

### **CONCESSIONI PER USO OCCASIONALE**

#### **Art. 4**

##### **Definizione**

1. E' da considerarsi utilizzo occasionale l'occupazione delle strutture per iniziative che abbiano durata fino a n. 2 giorni consecutivi o n. 5 giorni non consecutivi.

#### **Art. 5**

##### **Presentazione delle domande**

1. I soggetti di cui all'art. 2 per ottenere la concessione in uso, dovranno presentare domanda al Comune, utilizzando appositi schemi di richiesta. La concessione verrà rilasciata dal funzionario Responsabile del competente Settore, previo accertamento da parte dello stesso del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e della disponibilità della struttura.

2. Le domande per la concessione in uso delle strutture per l'utilizzo occasionale, dovranno pervenire all'ufficio competente almeno 10 giorni prima della data richiesta.



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 95299.1 - Fax 039 9529926  
Codice Fiscale 00556800134

## Art. 6

### Autorizzazioni all'utilizzo

1. L'utilizzo occasionale delle strutture verrà concesso compatibilmente con la programmazione delle attività continuative, definite con apposite convenzioni secondo le modalità di cui alla Parte III del presente regolamento.

2. La concessione all'utilizzo viene rilasciata entro 3 giorni dall'arrivo della richiesta al protocollo.

## Art. 7

### Modalità di utilizzo e cauzione

1. Nei giorni ed orari di utilizzo delle strutture dovrà essere garantita in loco la presenza di almeno un responsabile nominato dal concessionario, che sarà indicato nella richiesta.

2. Il concessionario dovrà garantire di:

- lasciare i locali, gli ambienti e le attrezzature utilizzati, terminato ciascun periodo di utilizzo, in buono stato di manutenzione, conservazione e pulizia, in modo che dette strutture siano immediatamente fruibili;
- segnalare tempestivamente al funzionario responsabile che ha sottoscritto l'autorizzazione gli eventuali danni arrecati alle strutture;
- rispettare il divieto di fumo all'interno delle strutture chiuse;

3. Il concessionario, prima dell'utilizzo delle strutture, è tenuto a versare, a titolo di deposito cauzionale, una somma quantificata al successivo comma 4. La restituzione della cauzione sarà disposta dal competente Responsabile di Settore all'atto della riconsegna delle chiavi, che dovrà avvenire entro il giorno lavorativo successivo all'utilizzo, previa verifica dello stato dei locali, dell'assenza di danni, del rispetto delle norme di comportamento e del rispetto degli orari di utilizzo. Il Comune ha insindacabile diritto di incameramento, parziale o totale, sul suddetto deposito per eventuali danni arrecati alle strutture e o attrezzature o per gravi inadempienze contrattuali. L'incameramento della cauzione comporta il diniego per futuri utilizzi da parte del medesimo richiedente per un periodo di almeno 6 mesi dall'evento.

4. Nel caso di concessione per utilizzo occasionale, la cauzione è fissata come segue (le quote si intendono comprensive di IVA):

A -	Locale al piano terra della palazzina sede della biblioteca comunale - Viale Rimembranze;	€ 50,00
B -	Locali per riunioni siti al piano terra di Via Cavour	€ 50,00
C -	Palestra Comunale con relative attrezzature e spogliatoi	€ 100,00
D -	Campetto di calcio di Via Matteotti (ed uso spogliatoi palestra)	€ 50,00
E -	Spazio Opera "F. De Andrè"	€ 100,00
F -	Parco "Matteotti"	€ 100,00
G -	Campo di calcio di Via Gorizia	non consentito l'uso occasionale
H -	Campetto di pallavolo/pallacanestro Via Donizetti	//
I -	Pista di pattinaggio di Via Edison	//
J -	Ambulatorio comunale di Piazza Dante	non consentito l'uso occasionale
K -	Sala civica "Sandro Pertini"	€ 100,00
L -	Sala piano terra presso centro socio-culturale Viale Rimembranze	€ 50,00
M -	Campi da tennis Via Matteotti	//



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 95299.1 - Fax 039 9529926  
Codice Fiscale 00556800134

N -	Sala riunione piano terra in Piazza Dante	€ 50,00
-----	---	---------

5. L'esenzione dal pagamento della cauzione può essere applicata unicamente a seguito di concessione del patrocinio dell'Amministrazione Comunale e comunque deve essere espressamente indicata nel provvedimento di concessione del patrocinio stesso.
6. L'Amministrazione Comunale può disciplinare in ogni momento le modalità concrete di utilizzo delle singole strutture comunali, al fine di assicurare il buon mantenimento e la cura delle stesse.
7. L'utilizzo della sala civica "Sandro Pertini" presso il centro socio-culturale Viale Rimembranze (Primo piano) è consentito per iniziative aventi rilevanza di carattere culturale, sociale ed istituzionale o per iniziative concordate con il Comune.

## Art. 8 Tariffe

1. Il concessionario è tenuto a versare al Comune, oltre alla cauzione - se dovuta -, la somma determinata dalla Giunta Comunale. Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell'utilizzo in soluzione unica, tramite versamento presso la Tesoreria Comunale o su c.c.p. intestato a: "Comune di Osnago - Servizio Tesoreria" o presso gli uffici comunali con carta di credito o bancomat .
2. Le strutture di cui all'art. 1, comma 1, lett. h) ed i) del presente regolamento (campetto di pallavolo/pallecanestro di Via Donizetti e pista di pattinaggio di Via Edison) sono date in utilizzo gratuito al pubblico.
3. La quota di utilizzo non verrà rimborsata in caso di mancato utilizzo della struttura prenotata, se la disdetta non venga comunicata a mezzo di lettera scritta o comunicazione verbale almeno 3 giorni prima della data di utilizzo, salvo specifica precisazione nell'atto di autorizzazione.
4. La Giunta Comunale può concedere, su espressa richiesta, il proprio patrocinio per manifestazioni che si svolgono all'interno di strutture comunali. Nel provvedimento di concessione del patrocinio potranno essere indicate espressamente eventuali riduzioni o esenzioni del canone di utilizzo.



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 95299.1 - Fax 039 9529926  
Codice Fiscale 00556800134

## **Parte III** **CONCESSIONI PER USO DURATURO**

### **Art. 9** **Definizione**

1. E' da considerarsi uso duraturo l'occupazione delle strutture per oltre n. 2 giorni consecutivi o n. 5 giorni non consecutivi.

### **Art. 10** **Convenzioni**

1. Per la concessione in uso duraturo delle strutture, la Giunta Comunale approverà di volta in volta con i richiedenti apposita convenzione, per la definizione di:

- durata della concessione;
- calendario delle attività da svolgere (giorni e ore);
- canoni di utilizzo e cadenze dei versamenti;
- eventuale cauzione;
- responsabilità delle parti;
- assicurazioni.

1. Le convenzioni di cui al comma precedente sono sottoscritte dal Presidente o Legale rappresentante dell'Associazione o Gruppo Sportivo richiedente ovvero dal privato cittadino e dal Responsabile del competente Settore del Comune di Osnago. Le convenzioni non sono automaticamente rinnovabili alla scadenza.

### **Art. 11** **Presentazione delle domande**

1. Le domande per la concessione in uso delle strutture sportive che riguardino l'anno scolastico (settembre/giugno) e per lo svolgimento di corsi, campionati ed altre attività sportive, dovranno pervenire all'ufficio competente, di norma entro il 31 maggio di ogni anno, riferite all'anno scolastico o stagione sportiva successiva.

2. Le domande per la concessione in uso delle altre strutture dovranno pervenire almeno 20 giorni lavorativi prima dell'inizio delle attività per le quali viene richiesta la concessione.

### **Art. 12** **Approvazione convenzioni**

1. La convenzione per l'utilizzo delle strutture in modo duraturo, verrà stipulata dopo l'esame delle domande pervenute, con i seguenti tempi :

- a) richieste per stagione sportiva: entro il 15 settembre di ogni anno;
- b) altre richieste: entro 10 giorni lavorativi dall'inizio delle attività per le quali è stata presentata richiesta.



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 95299.1 - Fax 039 9529926  
Codice Fiscale 00556800134

## **Art. 13**

### **Modalità di utilizzo e cauzione**

1. Nei giorni ed orari di utilizzo delle strutture dovrà essere garantita in loco la presenza di almeno un responsabile nominato dal concessionario. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente il nominativo dei responsabili presenti durante lo svolgimento delle attività.
2. Prima dell'utilizzo il concessionario è tenuto a versare il deposito cauzionale previsto all'art. 7 comma 4 di cui al presente regolamento. La restituzione della cauzione sarà disposta dal competente Responsabile di Settore al termine dell'ultimo utilizzo. Sarà effettuato a cura dell'incaricato comunale, dopo ogni singolo utilizzo, la verifica dello stato dei locali, dell'assenza di danni, del rispetto delle norme di comportamento e del rispetto degli orari di utilizzo. L'Amministrazione Comunale ha insindacabile diritto di incameramento, parziale o totale, sul suddetto deposito cauzionale per eventuali danni arrecati alle strutture e o attrezzature o per gravi inadempienze contrattuali. L'incameramento della cauzione comporta la revoca della convenzione ed il diniego a futuri utilizzi da parte del medesimo richiedente.
3. La riconsegna delle chiavi da parte del concessionario dovrà avvenire entro il giorno lavorativo successivo ad ogni singolo utilizzo.

## **Art. 14**

### **Tariffe**

1. Il concessionario è tenuto a versare al Comune, oltre alla cauzione, il canone di utilizzo determinato nella convenzione stipulata. Il pagamento dovrà essere effettuato in base a quanto indicato dalla convenzione stessa.